



27/04/2020 10:05  
Sito Web

**DIRITTO24**

## Arbitrati, l'udienza virtuale è il new normal ma restano delle criticità

LINK: <http://www.diritto24.it/sole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2020-04-27/arbitrati-udienza-virtuale-e-new-normal-ma-restano-criticit...>



Arbitrati, l'udienza virtuale è il new normal ma restano delle criticità **Carlo Scarpa\*** e **Francesca Regazzo\*\*** | 27/4/2020 Invia articolo per email L'arbitrato internazionale risponde alla sfida lanciata dal Covid-19 e si adopera per sostituire l'udienza in presenza con quella svolta in modalità videoconferenza che si sta rivelando una buona soluzione, destinata con ogni probabilità ad essere utilizzata anche successivamente al periodo di emergenza. Tuttavia, malgrado i migliori accorgimenti, non sembra che possa ritenersi completamente sovrapponibile a quella tradizionale. L'auspicio quindi è che, seppur in circostanze eccezionali e con le dovute precauzioni, l'udienza in presenza resti un'alternativa possibile. \*\*\* Il mondo arbitrale commerciale deve adattarsi rapidamente alla diffusione del virus COVID-19 e considerare le udienze virtuali come la nuova

normalità. L'attuale impossibilità di riunire più persone nella medesima stanza, o semplicemente di viaggiare, colpisce una delle caratteristiche dell'arbitrato; l'udienza in presenza personale. Quell'udienza che non è solo scambio di atti scritti, ma anche di sguardi, ciglia che si muovono, movimenti corporei che fanno percepire tic nervosi e veridicità di testi, periti e navigati professionisti. Il mondo arbitrale però reagisce velocemente e adattandosi alla realtà, in luogo della tradizionale udienza in presenza, ricorre allo strumento della videoconferenza. La questione più sottile tuttavia concerne la possibilità di condurre una udienza virtuale, con regole e set procedurali ad hoc, diversi da quelli di una normale videoconferenza. Il tema ha catturato l'attenzione delle maggiori istituzioni del modo arbitrale, che hanno emanato protocolli e modelli

per guidare gli operatori nello svolgimento delle udienze da remoto). Come acutamente osservato da colleghi arbitri internazionali (Janet Walker in "Global Arbitration Review", 27 marzo 2020), trattasi di una modifica di prospettiva: da una questione logistica per ovviare a difficoltà temporanee di uno a altro partecipante del processo, si passa alla necessità di definire regole che rendano equa e corretta l'udienza virtuale. In caso di udienza istruttoria, una delle principali preoccupazioni per tutti i partecipanti è, oltre ad una certa diffusa diffidenza nei confronti delle nuove tecnologie, la perdita del controllo dell'ambiente circostante il testimone o il perito in videocollegamento. Ciò con il rischio che le dichiarazioni rese possano non essere genuine in quanto in qualche modo "influenzate" da soggetti presenti nella stanza che tuttavia sono sfuggiti al campo visivo della webcam.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in fondo alla pagina. Il rinvio stampa è da intendersi per uso privato

Come detto, un altro timore è quello che il collegamento audio e video costituisca, soprattutto nei casi di c.d. cross examination, un filtro per le emozioni e gli atteggiamenti del teste, compromettendo la capacità dell'Arbitro di valutare la credibilità delle dichiarazioni rese e le prove. Ciò in parte può essere superato grazie all'avvento di nuove piattaforme all'avanguardia, studiate per soddisfare dette esigenze (vedi i servizi forniti da Epiq <https://www.epiqglobal.com/en-us> e Opus <https://www.opus2.com/>). Alcune caratteristiche di questi software sono già presenti in strumentazioni quali TEAMS o Skypebusiness, già usato dagli estensori di questo articolo, per cui è possibile condividere documenti a video tra i partecipanti, che potranno quindi vedere istantaneamente - ad esempio - i documenti sui quali è esaminato il testimone o ai quali il perito si riferisce (In alcune versioni di Teams è possibile procedere alla trascrizione dell'udienza, con la possibilità di visualizzare sullo schermo i dialoghi tra le parti a mo' di "sottotitoli" nonché di tradurli in diverse lingue). Nelle soluzioni più evolute si hanno dispositivi con telecamere in grado di catturare immagini a 360°,

controllate a distanza direttamente dagli arbitri, che consentono di visualizzare l'ambiente in cui è inserito il testimone o il perito. Tale strumentazione permette di superare la preoccupazione che altri soggetti presenti nella stanza suggeriscano le risposte nel corso dell'esame. Peraltro, importanti Organismi Arbitrali internazionali hanno recentemente emanato note regolamentari per dare una risposta pratica alle esigenze appena descritte, in alternativa all'adozione di più complete piattaforme tecnologiche e per rispondere alle esigenze immediate determinate da Covid-19. Ad esempio, l'AAA - American Arbitration Association - ha emesso un modello di ordinanza ad uso dei Tribunali Arbitrali, contenente alcune indicazioni utili per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza, con la possibilità di adattarne il contenuto alle specifiche esigenze del caso concreto. Il documento conferisce agli arbitri la facoltà di indicare quale sia la migliore procedura da seguire, addossando sulla parte che dovesse opporsi all'udienza virtuale l'onere di fornire un giusto motivo per il quale tale soluzione sarebbe insostenibile. L'AAA dispone

inoltre che parti e collegio possano accordarsi in merito alle modalità di trascrizione/registrazione dell'udienza, vietando alle parti e ai relativi counsels di ricorrere a qualsiasi altro metodo di registrazione diverso da quello concordato. Parti e avvocati dovranno altresì assicurarsi che qualsiasi soggetto terzo presente nella stanza audio-video collegata accetti il divieto di registrare l'incontro. In punto di modalità di escussione dei testi, l'AAA individua delle buone norme cautelative da seguire, prevedendo altresì la possibilità per il collegio di ispezionare, mediante la webcam del teste, la stanza in cui lo stesso si trova fisicamente. In linea con l'AAA, la ICC - International Chamber of Commerce - incentiva 1) l'adozione di tutte le misure che si reputino appropriate e/o la modifica del calendario del procedimento, previa audizione (da remoto) delle parti; 2) l'identificazione di tutte le questioni che possono essere trattate solamente su base documentale; 3) l'individuazione delle questioni che possano essere risolte senza l'assunzione orale di testimoni o periti ovvero sulla base di affidavit. Nella veloce fase di adattamento delle istituzioni e di tutti noi alla nuova realtà, sin d'ora

si può dire che l'udienza virtuale non possa ritenersi c o m p l e t a m e n t e sovrapponibile a quella in presenza. Ad esempio, l'istituto della cross examination - nel quale il testimone, in udienza pubblica, viene serrato dalla logica stringente dell'avvocato che lo interroga innanzi al Collegio pronto a coglierne ogni minimo turbamento d'animo - potrebbe svuotarsi di significato; è chiaro che un interrogatorio "da remoto", ove il teste si trova lontano dal suo e s a m i n a t o r e e comodamente collocato nelle mura domestiche, non sortirebbe il medesimo effetto. Ineludibile appare che l'udienza virtuale, effettuata con le modalità indicate dai membri della comunità arbitrale internazionale, sostituisca, perlomeno nel prossimo futuro, l'udienza in presenza, divenendo, soprattutto nel contesto dei procedimenti arbitrali internazionali, la nuova normalità. Comunque, anche se d'ora innanzi pare in via eccezionale, ci si augura, sempre con le dovute cautele, di ritrovarsi nella medesima aula, almeno per casi in cui la complessità tecnica debba essere risolta anche grazie ad una più ampia formazione del convincimento in capo ai

giudicanti. \*Partner di  
Tonucci & Partners